

**CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO
PER LE AGENZIE FORMATIVE
DI CUI ALL'ART. 60 DELLA L. R. 6 AGOSTO 2009 N. 22**

1. Obiettivi del Programma e linee di intervento previste

Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi formativi con particolare riferimento all'ambito delle attività connesse all'Obbligo di istruzione e creare le condizioni per un rinnovamento e una riqualificazione del sistema della formazione professionale, con il presente Programma si intendono perseguire gli obiettivi di seguito indicati articolati in due distinte linee di intervento:

- **linea di intervento a)** - finalizzata a qualificare, razionalizzare e rinnovare il sistema delle Agenzie Formative;
- **linea di intervento b)** - finalizzata a contrastare le condizioni di criticità delle Agenzie Formative nell'attuale fase di crisi economico – finanziaria mondiale.

2. Beneficiari delle agevolazioni previste

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla **linea di intervento a)**:

- le Agenzie Formative di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della L.R. n. 63/95, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale e che svolgono attività nell'ambito dell'Obbligo di istruzione.

I soggetti richiedenti non devono essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria¹, ed in particolare essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata).

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla **linea di intervento b)**:

- le Agenzie Formative di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della L.R. n. 63/95 la cui situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria² si è manifestata successivamente al 1 luglio 2008.

Per entrambe le linee di intervento il bando può stabilire un'intensità del finanziamento in misura proporzionale al volume di attività formative realizzate dalle Agenzie formative.

¹ Ai sensi della normativa comunitaria per «impresa in difficoltà» si intende:

- **per le imprese di grandi dimensioni**, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- **per le PMI**, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento N 800/2008).

² Vedi nota 1.

3. Iniziative agevolabili e relative dotazioni finanziarie

Il Programma, articolato nelle linee di intervento a) e b), si propone di sostenere operazioni finanziarie destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, rispettivamente finalizzate a:

- **linea di intervento a)** - qualificare e rinnovare il sistema delle Agenzie Formative mediante la definizione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione volti a qualificare i servizi formativi erogati nell'ambito dell'Obbligo di istruzione e a migliorare l'efficienza dei servizi medesimi e dell'intero processo organizzativo aziendale.
La dotazione finanziaria per la linea di intervento a) è quantificata in Euro 6.000.000,00.

- **linea di intervento b)** - contrastare le particolari condizioni di criticità delle Agenzie Formative nell'attuale fase di crisi economico - finanziaria mediante la definizione di piani aziendali di ristrutturazione e razionalizzazione volti al superamento delle cause di criticità aziendali e finalizzati al completo risanamento economico dell'azienda medesima.
Ai fini dell'attuazione della linea di intervento b) è istituito dalla Regione Piemonte, presso Finpiemonte S.p.a., un fondo rotativo attuato mediante la concessione di garanzie la cui dotazione finanziaria è quantificata in Euro 4.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria di una delle due linee di intervento non risultasse integralmente utilizzata le risorse residue possono essere attribuite alla dotazione finanziaria della linea di intervento maggiormente sofferente.

4. Natura dell'agevolazione

Linea di intervento a)

Aiuto concesso ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore - "de minimis" - (in GUUE L 379 del 28 dicembre 2006).

L'aiuto si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 3, di importo non inferiore ad Euro 80.000,00 così articolato:

- 50% mediante fondi regionali a tasso zero, per un importo massimo di Euro 400.000,00³;
- almeno il 50% mediante fondi bancari alle condizioni previste negli atti di convenzione tra gli Istituti di credito aderenti e Finpiemonte.

³ Nei limiti della disponibilità a ricevere aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n.1998/2006

Il finanziamento ha una durata massima di 24 mesi. Il reintegro del finanziamento può avvenire con rate trimestrali, semestrali o annuali secondo le modalità indicate nel bando.

Linea di intervento b)

Aiuto concesso alle imprese le cui condizioni di difficoltà, in base alla normativa comunitaria citata, sono successive alla data del 1° luglio 2008.

L'aiuto è concesso ai sensi:

- del punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della "Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) [di seguito: Comunicazione];
- dell'art. 3 "Aiuti di importo limitato" del D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";
- della Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework.

L'aiuto si concretizza nella concessione di una garanzia regionale⁴ a costo zero che assiste fino all'80%⁵ di un finanziamento bancario oneroso di importo minimo pari ad Euro 80.000,00 e massimo pari ad Euro 2.000.000,00, disposto all'impresa beneficiaria dagli Istituti di Credito alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'Istituto di Credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario. L'intervento dell'Istituto di Credito si realizza attraverso un moltiplicatore massimo pari a 3, riferito alla disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 3.

Il finanziamento ha una durata massima di 24 mesi. Il reintegro del finanziamento può avvenire con rate trimestrali, semestrali o annuali secondo le modalità indicate nel bando.

Le imprese beneficiarie non devono rientrare tra quelle che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione

⁴ Per disposizione della normativa indicata, la concessione della garanzia dovrà avvenire entro il 31/12/2010.

⁵ Salvo verifica della quota teorica disponibile per l'impresa a ricevere gli aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del punto 4.2 e ss. della Comunicazione e dalla normativa da essa derivata. Ne discende in particolare che la somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della Comunicazione citata, e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000,00 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 658/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

5. Comitato tecnico di valutazione

Per la valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del presente Programma è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un Comitato tecnico di valutazione composto:

- da un dirigente/funziionario della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro (con relativo supplente), che lo presiede;
- da un dirigente/funziionario della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale (con relativo supplente);
- da un dirigente/funziionario della Direzione Attività Produttive (con relativo supplente);
- da un rappresentante di Finpiemonte S.p.A. (con relativo supplente).

In qualità di membri tecnici aggiuntivi, possono partecipare alle rispettive sedute di competenza, i rappresentanti degli Istituti di credito coinvolti nelle singole operazioni di finanziamento e funzionari della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

6. Istruttoria delle domande di finanziamento

Le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo secondo le modalità stabilite nel bando di attuazione del presente provvedimento.

7. Verifiche sulla realizzazione dei piani aziendali

Le Agenzie Formative, non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, dovranno fornire idonea documentazione attestante la realizzazione dei rispettivi piani aziendali.

La procedura di verifica, così come disciplinata dal bando, sarà tesa a valutare il pieno soddisfacimento degli obiettivi previsti nei piani aziendali approvati.

8. Regole di cumulo tra normative

1) Regole di cumulo tra normative a valere sulla linea di intervento a)

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea.

2) Regole di cumulo tra normative a valere sulla linea di intervento b)

Gli aiuti concessi ai sensi della “Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 83/01)” e successivi atti di recepimento e attuazione, non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” per i medesimi costi ammissibili.

La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 “Importo di aiuto limitato e compatibile” della Comunicazione citata, qui applicata alla linea di intervento b), e degli aiuti “de minimis” ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000,00 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Le agevolazioni di cui alla citata Comunicazione possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

9. Revoca delle agevolazioni

Il bando definisce le modalità di revoca delle agevolazioni in particolare ove: ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario;
- b) il piano aziendale venga realizzato in maniera difforme da quanto in esso previsto;
- c) si riscontrino, in sede di verifica della documentazione prodotta, l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione oppure per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- d) il beneficiario rinunci alla realizzazione del progetto;
- e) in caso di revoca, da parte dell'Istituto di Credito, del proprio impegno finanziario.

10. Controlli

Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli sulla effettiva realizzazione dei piani aziendali finanziati.

In particolare si provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e si presenterà annualmente una relazione alla Direzione Regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro.

La Regione Piemonte può altresì promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

11. Conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale

La linea di intervento a) è soggetta al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore -"de minimis"- (in GUUE L 379 del 28 dicembre 2006) e attuata in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con DGR n. 43-6907 del 17/09/2007. Pertanto le disposizioni del citato regolamento si intendono integrate nel presente atto.

La linea di intervento b) è soggetta alla seguente normativa che si intende integrata nel presente atto:

- Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) in GUUE C 83 del 7 aprile 2009.
- D.p.c.m. 3 giugno 2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GURI n. 131 del 9-6-2009).
- Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy - Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework.